



Provincia di Perugia

Regolamento dell'avvocatura provinciale

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione – Principi di autonomia

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Composizione

Art. 4 - Segreteria amministrativa

Art. 5 – Funzioni

Art. 6 - Compiti del Responsabile

Art. 7 - Criteri di assegnazione delle pratiche

Art. 8 - Iscrizione all'Albo, formazione, tutela assicurativa

Art. 9 - Incarichi ad avvocati esterni

Art. 10 - Svolgimento della funzione consultiva

Art. 11 - Doveri di collaborazione

Art. 12 - Compensi professionali

Art. 13 - Pratica forense

Art. 14 - Liquidazione dei compensi professionali

Art. 15 - Accesso agli atti

Art. 16 - Norma finale

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura della Provincia di Perugia, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso nonché i principi che ne ispirano l'azione. Definisce altresì le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti in applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 e s.m.i., in conformità alle norme contrattuali di riferimento e alla Legge n. 247/2012, a seguito di sentenza favorevole all'Ente.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. L'Amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
5. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa all'art. 8 comma 1, lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
6. L'orario di lavoro, fermo restando il rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari adottate dall'Ente, dovrà comunque garantire la necessaria flessibilità richiesta dalla specificità delle mansioni stesse e dalla partecipazione alle udienze giudiziarie. Nello specifico, tenuto conto della particolarità delle funzioni, anche in considerazione degli adempimenti obbligatori collegati all'esercizio dell'attività difensiva e alle esigenze connesse al processo telematico, fermo restando l'orario d'obbligo settimanale, il profilo orario settimanale dei dipendenti avvocati sarà impostato con flessibilità oraria aperta. Nel caso in cui la partecipazione ad un'udienza lo richieda è altresì consentita, nei giorni di rientro, la fruizione della pausa pranzo al di fuori del range orario previsto a livello regolamentare.

Articolo 2

Destinatari

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicitata, e percepire compensi di cui all'art. 1 esclusivamente i dipendenti dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, inquadrati, con apposito provvedimento, nell'unità organizzativa "Avvocatura".

Articolo 3

Composizione

1. L'Avvocatura è collocata organizzativamente secondo quanto disposto nell'organigramma dell'Ente.
2. Essa è composta dagli avvocati dipendenti iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati e da personale amministrativo di supporto alle attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
3. Il coordinamento dell'Avvocatura è attribuito ad un Responsabile cui sono conferite le relative funzioni sulla base dell'organizzazione adottata dall'Ente.

4. Oltre al Responsabile possono far parte dell'Avvocatura altri avvocati dipendenti dell'Ente, iscritti nell'apposito Albo Speciale, la cui attività è caratterizzata dall'alta professionalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL del 31/3/1999.

Articolo 4

Segreteria amministrativa

1. L'Avvocatura provinciale si avvale del supporto del personale amministrativo ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Articolo 5

Funzioni

1. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura svolgono le seguenti funzioni:

a) contenziosa: con cui provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Perugia, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente e la cura degli affari legali della Provincia, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

b) consultiva: con cui prestano la propria consulenza all'Ente.

2. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale utile all'Ente.

Articolo 6

Compiti del Responsabile

1. Il Responsabile dell'Avvocatura assegna agli avvocati le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati.

Articolo 7

Criteri di assegnazione delle pratiche

1. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Responsabile secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta ai fini della garanzia di sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, soprattutto quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.

Articolo 8

Iscrizione all'Albo, formazione, tutela assicurativa

1. Le spese di iscrizione degli avvocati dipendenti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, sono a carico della Provincia. In applicazione del "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi formativi. Le spese di partecipazione sono a carico della Provincia.

2. Ai fini di quanto previsto dal D.M. Giustizia 22/9/2016 in merito all'assicurazione obbligatoria per l'esercizio della professione forense, gli avvocati della Provincia si avvalgono della polizza dell'Ente prevista dal CCNL di comparto.

Articolo 9

Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere conferiti dal Presidente, previa deliberazione in tal senso, ad avvocati esterni nelle seguenti fattispecie: a) nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente; b) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'avvocatura; c) in caso in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'avvocatura. Nelle ipotesi suddette deve essere sentita, al riguardo, l'avvocatura stessa.

Articolo 10

Svolgimento della funzione consultiva

1. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine di dare soluzione a questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari. L'attività consultiva è idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e nelle procedure definite dal presente regolamento.

2. Il parere dell'avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto.

3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro termini commisurati alla complessità della materia o dell'argomento su cui verte la questione.

Articolo 11

Dovere di collaborazione

1. I Dirigenti sono tenuti a comunicare tempestivamente la volontà di costituirsi e/o agire in giudizio.

2. Gli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali e per la tempestiva costituzione in giudizio.

3. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura vanno, da questa, prontamente segnalate al Presidente, al Segretario generale ed al Direttore dell'Area/Settore al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il Dirigente della struttura interessata alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte e/o esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti provinciali dotati della competenza necessaria.

Articolo 12

Compensi professionali

1. Ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), agli Avvocati dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in L. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole all'Ente con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, agli Avvocati che hanno patrocinato la lite sono corrisposti, i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale, nella misura del 100% delle somme recuperate. Nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite in parti uguali tra gli avvocati patrocinatori della lite, salvo il caso di diverso apporto individuale risultante da apposita attestazione vistata dal Responsabile dell'Ufficio. Alla Provincia spetta il rimborso delle spese forfettarie.
3. Nel caso di condanna alle spese in favore della Provincia di Perugia pronunciata dal giudice, il compenso da corrispondere all'avvocato è quello liquidato in tali provvedimenti. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive.
4. I compensi professionali sono attribuiti per ogni grado di giudizio per l'attività svolta innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
5. Sono considerate sentenze favorevoli all'Ente anche i provvedimenti che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definiscano il grado di giudizio con esito sostanzialmente favorevole all'ente, sempre che l'avvocato abbia svolto un'effettiva attività difensiva, tra questi ad esempio quelli che dichiarano difetto di giurisdizione o incompetenza del giudice, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere.
6. Nella determinazione dei compensi da corrispondere al personale dell'avvocatura incaricato del patrocinio dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale, ai fini della determinazione del valore della controversia si applicano le norme di cui agli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile, nonché quanto previsto dal D.M. 10/3/2014 n. 55 e s.m.i. .
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nel caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso spettante all'avvocato è determinato sulla base della previsione tabellare del D.M. n.55 del 10/3/2014 e s.m.i. ridotta del 20% ed è calcolato tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente svolta, come risultante da apposita notula che verrà all'uopo predisposta dall'Avvocato medesimo a conclusione di ciascuna controversia. Nella notula, redatta tenendo conto delle voci di cui al D.M. citato, dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente. Per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese il compenso è dovuto nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di riferimento.
8. L'incarico di mera domiciliazione non si considera incarico congiunto.
9. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014; i compensi professionali sono corrisposti al netto degli oneri riflessi. L'IRAP è a carico dell'ente di appartenenza.
10. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in

quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.

Articolo 13 Pratica forense

1. Presso l'avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di avvocato. Il praticante viene individuato dagli avvocati i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'avvocatura provinciale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'amministrazione provinciale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Articolo 14 Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo 12 sono liquidati con determinazione dirigenziale della struttura di appartenenza e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio provinciale.
2. Per quanto riguarda le spese compensate la liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritte dall'avvocato cui è stata conferita la procura alla specifica lite.
3. Per quanto riguarda le spese a carico della controparte, una volta recuperate le somme dalla parte soccombente, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato dipendente viene corrisposta allo stesso entro i successivi tre mesi.
4. I compensi recuperati da controparte, sono assegnati all'Avvocato patrocinatore della causa nel rispetto dell'articolo 9 comma 5 del D.L. 26/6/2014 n.90 convertito in Legge 114/2014 e del criterio di ripartizione di cui all'articolo 12 comma 2 del presente regolamento.
5. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente Regolamento e la retribuzione di risultato prevista dalla vigenti disposizioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale è stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Articolo 15 Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e scritti difensivi, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti difensoriali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, sono sottratti all'accesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia in atto, alla data della richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale;
 - b) quando si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività di precontenzioso.
3. E' consentito l'accesso ai pareri legali quando trattasi di pareri resi nell'ambito di un procedimento amministrativo o nell'ambito di un'istruttoria procedimentale, in cui svolgono una funzione endoprocedimentale in quanto posti a supporto ed, in alcune ipotesi, anche in luogo della motivazione.

Articolo 16

Norma finale

1. Il presente Regolamento si applica ai provvedimenti giudiziari depositati successivamente all'entrata in vigore della L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.